

STATUTO
ASSOCIAZIONE NOSSOLAR
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "codice del terzo settore") e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale avente la seguente denominazione: "Associazione Nossolar associazione di promozione sociale", con sede in via Amendola 2, nel comune di Rovigo.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 5 c. 1 cts, le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico si propone di promuovere, divulgare ed approfondire in Italia e all'estero tutte le discipline del benessere e bio naturali, che mirano a migliorare



Handwritten signature or mark.

Handwritten initials or mark.

la qualità di vita, a produrre benefici sul piano dell'ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali per la salute delle persone.

L'associazione ha come scopo generale il favorire e sviluppare, la produzione, la promozione e la formazione anche professionale riguardante il campo del benessere psicofisico e culturale. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione si propone come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'associazione intende:

- organizzare e promuovere corsi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, concerti, mostre, stages, gestire una biblioteca, proiettare film e documentari;
- produrre, diffondere e stampare materiale informativo e divulgativo riguardanti le discipline bio naturali e del benessere e le attività culturali ed artistiche in generale;
- pubblicare libri, riviste, dispense, opuscoli formativi, bollettini, atti di convegni o di seminari, supporti video ed audio di qualsiasi genere o altri supporti informatici;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento teorico/pratici, seminari, stage, percorsi ed attività, incontri formativi, sia individuali che di gruppo, in materia di discipline quali lo Shiatsu, Reiki, Ayurveda, Stretching, Danzaterapia, Feng Shui, Riflessoterapia, Pedagogia Clinica, ThetaHealing®Bodymind, Pilates, Yoga, ArteTerapia, discipline musicali ed artistiche in generale e altre discipline



21

Bionaturali e del benessere affini. L'elenco fornito è a scopo esemplificativo e non esaustivo;

- realizzare progettualità ed interventi in ambito educativo ed in materia delle discipline succitate e non prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Inoltre potrà accettare erogazioni liberali, donazioni, lasciti, contributi dello stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche.

L'associazione realizza le attività di interesse generale individuate nel presente articolo con modalità economica. A tal fine l'organo amministrativo nel realizzare le attività sociali dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando la predetta modalità. In mancanza si applicheranno le norme di legge sulla responsabilità degli amministratori.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 – (Soci)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.



Handwritten signature or mark.

Handwritten initials or mark.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno diritto di votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, prendere atto dell'ordine del giorno delle

assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali, i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19.

I soci hanno diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore.

I soci devono versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente e devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 8 – (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Il socio decade per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o che non partecipano alle attività sociali.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale né di percepire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- assemblea dei soci;
- consiglio direttivo;
- presidente;
- organo di controllo;
- organo di revisione.

ART. 11 – (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail od ogni altro mezzo di diffusione idoneo utilizzato in quel momento, spedita e/o divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



Q

M

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 15 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 – (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composta da un numero da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.



Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e qualora ritenuto necessario il preventivo.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel runts.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 art. 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

ART. 16 – (Il presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19 – (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 – (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 – (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 – (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 14.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31 – (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Maria Zampallo

Luca Ossi



Registrato a ESTE il 14/05/2021
al N° 706 Serie 3
esatti € 0,00
LIQUIDATI € ESSE

IL FUNZIONARIO (*)

Daniela Bertuola

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"